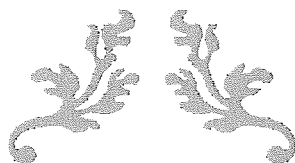


ASTECO S.R.L.

INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER LA PRODUZIONE, IL CONTROLLO E LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DI OGNI GENERE, CONSULENZA E REALIZZAZIONE DI PIANI E PROGETTI PER LA PRODUZIONE ED IL RISPARMIO DI ENERGIA ELETTRICA E PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE ED UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO DI ENERGIE RINNOVABILI, FORNITURA DI SERVIZI DI EFFICIENZA ENERGETICA SERVIZI ENERGETICI E ALTRE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA



PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE

in favore della società di nuova costituzione "AT HOME HOLDING S.r.l."

(ai sensi dell'art. 2506-bis del Codice civile)



Sede legale: Via Zona Artigianale D1 L.36 snc 75025 – Policoro (MT)
Iscritta al Registro Imprese di Matera CCIAA della Basilicata - C.F. e n. iscrizione 01133410777
Iscritta al R.E.A. di Matera al n. 75052
Capitale Sociale € 21.000,00 interamente versato
P.IVA n. 01133410777
Tel. 0835.980232 – Fax 0835.980232 e-mail info@astecosrl.com PEC astecosrl@arubapec.it

ASTECO S.R.L.

INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER LA PRODUZIONE, IL CONTROLLO E LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DI OGNI GENERE, CONSULENZA E REALIZZAZIONE DI PIANI E PROGETTI PER LA PRODUZIONE ED IL RISPARMIO DI ENERGIA ELETTRICA E PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE ED UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO DI ENERGIE RINNOVABILI, FORNITURA DI SERVIZI DI EFFICIENZA ENERGETICA SERVIZI ENERGETICI E ALTRE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

Sommario

PREMESSA.....	4
1. Società partecipanti alla scissione.....	5
1.1 - Società scindenda.....	5
1.2 – Società beneficiaria	6
2. Statuto della società.....	6
2.1 - Società scindenda.....	6
2.2 – Società beneficiaria	6
3. Elementi patrimoniali oggetto della scissione	7
4. Rapporto di cambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro.....	11
5. Modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria.....	12
6. Trattamento riservato a particolari categorie di soci	12
7. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione ...	12
8. Relazione dell'organo amministrativo e degli esperti.....	12
9. Vantaggi dell'operazione di scissione	13
10. Data di decorrenza della partecipazione agli utili delle quote	15
11. Data di efficacia della scissione.....	15

ASTECO S.R.L.

INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER LA PRODUZIONE, IL CONTROLLO E LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DI OGNI GENERE, CONSULENZA E REALIZZAZIONE DI PIANI E PROGETTI PER LA PRODUZIONE ED IL RISPARMIO DI ENERGIA ELETTRICA E PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE ED UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO DI ENERGIE RINNOVABILI, FORNITURA DI SERVIZI DI EFFICIENZA ENERGETICA SERVIZI ENERGETICI E ALTRE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

11.1 - Effetti civilistici e contabili	15
11.2 - Effetti fiscali: imposte dirette	16
11.3 - Effetti fiscali: imposte indirette	16
12. Contratti attivi di locazione oggetto di trasferimento in favore della scissa	16
13. Pubblicazione del progetto di scissione.....	17
14. Altre informazioni	17

Allegato "A" – Statuto sociale società beneficiaria

ASTECO S.R.L.

INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER LA PRODUZIONE, IL CONTROLLO E LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DI OGNI GENERE, CONSULENZA E REALIZZAZIONE DI PIANI E PROGETTI PER LA PRODUZIONE ED IL RISPARMIO DI ENERGIA ELETTRICA E PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE ED UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO DI ENERGIE RINNOVABILI, FORNITURA DI SERVIZI DI EFFICIENZA ENERGETICA SERVIZI ENERGETICI E ALTRE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

PREMESSA

Il presente progetto di scissione è stato redatto dal Consiglio di amministrazione della società "Asteco s.r.l." (successivamente anche indicata come "società scindenda" o "scissa") ai sensi dell'art. 2506-bis e dell'art. 2501-ter del Codice Civile, al fine di illustrare l'operazione di scissione parziale e proporzionale della società in parola, in favore di una società di nuova costituzione, che assumerà la denominazione di "AT HOME HOLDING S.r.l." (successivamente anche indicata come "società beneficiaria").

In particolare, l'operazione che sarà sottoposta all'approvazione dei soci della società "ASTECO S.r.l.", prevede il trasferimento alla "AT HOME HOLDING S.r.l." degli asset immobiliari così come meglio identificati al paragrafo 3 del presente "progetto di scissione".

L'obiettivo dell'operazione di scissione è come ben spiegato successivamente al paragrafo 9, quello di separare il compendio immobiliare dal comparto della installazione, riparazione e manutenzione di impianti, apparecchiature e componenti per la produzione, il controllo e la distribuzione di energia di ogni genere, consulenza e realizzazione di piani e progetti per la produzione ed il risparmio di energia elettrica e per la realizzazione, gestione ed utilizzazione di impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili.

Tale separazione consentirebbe fra l'altro, una riduzione del rischio complessivo aziendale in quanto lo stesso verrebbe ripartito su due entità (quella operativa e quella immobiliare) che per loro natura presentano due gradi di rischiosità potenzialmente diversi fra di loro.

A seguito dell'operazione di seguito descritta, la suddetta società beneficiaria di nuova costituzione potrà esercitare il ruolo di capogruppo (Holding pura) detentrica delle partecipazioni che le verranno assegnate. Inoltre, acquisirà altre partecipazioni e costituirà nuove società per lo sviluppo di ulteriori business di interesse.

A seguito dell'operazione di seguito descritta, la suddetta società beneficiaria di nuova costituzione eserciterà un'attività immobiliare e di servizi, mentre la società scindenda continuerà la propria attività di installazione, riparazione e manutenzione di impianti, apparecchiature e componenti per la produzione, il controllo e la distribuzione di energia di

ASTECO S.R.L.

INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER LA PRODUZIONE, IL CONTROLLO E LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DI OGNI GENERE, CONSULENZA E REALIZZAZIONE DI PIANI E PROGETTI PER LA PRODUZIONE ED IL RISPARMIO DI ENERGIA ELETTRICA E PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE ED UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO DI ENERGIE RINNOVABILI, FORNITURA DI SERVIZI DI EFFICIENZA ENERGETICA SERVIZI ENERGETICI E ALTRE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

ogni genere, consulenza e realizzazione di piani e progetti per la produzione ed il risparmio di energia elettrica e per la realizzazione, gestione ed utilizzazione di impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili.

1. Società partecipanti alla scissione

1.1 - Società scindenda

La società scindenda, ovvero la "ASTECO S.r.l.", ha sede in Policoro (MT), alla Zona Artigianale D/1 n. snc, Capitale Sociale € 21.000,00 (ventunomila/00) interamente versato, codice fiscale, partita Iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA della Basilicata 01133410777, iscritta al REA di Matera al n. 75052, con indirizzo di posta elettronica certificata astecosrl@arubapec.it, ed ha la seguente compagine sociale:

- Alvarezz Vincenzo, nato a Policoro (MT) il giorno 18 settembre 1980 e residente in Policoro (MT) alla via Martiri di Nassirija n. 4, codice fiscale LVRVCN80P18G786E, proprietario del 50% delle quote sociali pari ad euro 10.500,00 (diecimila/00);
- Torchiano Michele, nato a Modugno (BA) il giorno 5 giugno 1980 e residente in Policoro (MT) alla via Plutarco n. 99, codice fiscale TRCMHL80H05F262Q, proprietaria del 50% delle quote sociali pari ad euro 10.500,00 (diecimila/00).

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione con amministrazione pluripersonale congiunta e disgiunta, nelle persone dell'ing. Alvarezz Vincenzo e del geom. Torchiano Michele sopra identificati.

La ASTECO S.r.l. è stata fondata nel 2006, con la partecipazione di tre soci costituenti. Negli anni cresce e, alla fine del 2016, il capitale sociale passa nelle mani dei due soci attuali. La società è attiva sul mercato nazionale nella installazione, riparazione e manutenzione di impianti, apparecchiature e componenti per la produzione, il controllo e la distribuzione di energia di ogni genere. Inoltre, sviluppa e fornisce servizi integrati di consulenza e realizzazione di piani e progetti per la produzione ed il risparmio di energia elettrica e per la realizzazione, gestione ed utilizzazione di impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili puntando anche alla personalizzazione del rapporto con il cliente. La ASTECO S.r.l. esegue lavori su commessa, analizzando peculiarità ed esigenze, procedendo in base a specifiche

ASTECO S.R.L.

INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER LA PRODUZIONE, IL CONTROLLO E LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DI OGNI GENERE, CONSULENZA E REALIZZAZIONE DI PIANI E PROGETTI PER LA PRODUZIONE ED IL RISPARMIO DI ENERGIA ELETTRICA E PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE ED UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO DI ENERGIE RINNOVABILI, FORNITURA DI SERVIZI DI EFFICIENZA ENERGETICA SERVIZI ENERGETICI E ALTRE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

progettuali concordate con il cliente, realizzando così una forte personalizzazione degli impianti.

Oltre alla storica sede di Policoro (MT) è stata istituita la sede secondaria di Bari (BA) per migliorare la presenza su tale territorio, al di fuori dei confini regionali storici e dare continuità ad un processo di espansione già avviato per la consulenza e realizzazione di piani e progetti per la produzione ed il risparmio di energia e per la realizzazione, gestione ed utilizzazione di impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili. E' presente anche una unità locale ad uso deposito nel comune di Policoro.

Per queste ragioni, in ottica strategica, gli stessi soci di "ASTECO S.r.l.", con le stesse proporzioni di partecipazione al capitale di quest'ultima, hanno progettato una scissione societaria che vedesse la società "AT HOME HOLDING S.r.l." quale beneficiaria degli asset relativi al patrimonio immobiliare e partecipativo al fine di costituire una società con l'obiettivo di minimizzare il rischio d'impresa della ASTECO S.r.l.

1.2 – Società beneficiaria

La società beneficiaria, ovvero la "AT HOME HOLDING S.r.l.", sarà iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA della Basilicata e avrà sede in Policoro (MT) alla Via Zona Artigianale D/1 L.39 snc, con Capitale Sociale di € 10.000,00 (diecimila/00). Avrà ovviamente la medesima compagine sociale e la stessa percentuale di partecipazione al Capitale Sociale.

2. Statuto della società

2.1 - Società scindenda

Lo statuto della società "ASTECO S.r.l." non sarà oggetto di modifiche e resterà quindi quello attualmente in vigore, così come da ultimo modificato in data 12/09/2024 con verbale di assemblea straordinaria redatto dal notaio Plasmati Massimo, registrato a Pisticci il 13 settembre 2024 al n. 2335 Serie 1T e presso la CCIAA della Basilicata in data 13 settembre 2024 al n. 49278/2024.

2.2 – Società beneficiaria

La società beneficiaria sarà retta dallo statuto sociale allegato al presente progetto (allegato

ASTECO S.R.L.

INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER LA PRODUZIONE, IL CONTROLLO E LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DI OGNI GENERE, CONSULENZA E REALIZZAZIONE DI PIANI E PROGETTI PER LA PRODUZIONE ED IL RISPARMIO DI ENERGIA ELETTRICA E PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE ED UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO DI ENERGIE RINNOVABILI, FORNITURA DI SERVIZI DI EFFICIENZA ENERGETICA SERVIZI ENERGETICI E ALTRE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

“A”).

3. Elementi patrimoniali oggetto della scissione

Ai sensi dell'articolo 2506-bis e 2501-ter Codice civile, gli elementi patrimoniali attivi e passivi della società scindenda che verranno trasferiti alla società beneficiaria sono di seguito esposti nelle successive tabelle, ai seguenti valori riferiti alla data del 30 aprile 2025.

Attività

Descrizione	Valore contabile al giorno 31 maggio 2025
Fabbricati	940.270,71
- Fondo Ammortamento fabbricati	<u>- 134.061,93</u>
Totale fabbricati	806.208,78
TOTALE ATTIVITA'	806.208,78

Tabella 1 –Attivo da trasferire alla società beneficiaria neo costituita

Con riferimento ai fabbricati di proprietà della scissa presenti nella sopra riportata situazione patrimoniale, che verranno trasferiti alla società beneficiaria “AT HOME HOLDING S.r.l.”, vengono dettagliatamente riepilogati di seguito.

1) Compendio immobiliare a destinazione produttiva composto da un unico corpo di fabbrica, sito in comune di Policoro alla Zona Artigianale D/1 snc e consistente in un immobile ad uso artigianale al piano terra di circa 280 mq, in cui rientra a far parte anche un'unità immobiliare ad uso abitativo al piano primo e sovrastante lastrico solare, con annessa area esterna pertinenziale su cui non insistono altri corpi di fabbrica, il tutto nell'insieme confinante ad est con fabbricato in lotto adiacente (particella 337) e sugli altri tre lati da strada e zone di manovra e distribuzione della zona artigianale e, in parte, a nord confinante con altro lotto (particella 339).

Al fabbricato si accede dalla Via Nazionale e successiva strada comune anche ad altri lotti artigianali limitrofi che si affacciano sulla stessa, non di proprietà della scissa.

Il complesso immobiliare è pervenuto alla scissa in virtù di decreto di trasferimento immobili rep. N. 118 e Cron. N. 620 emesso dal Tribunale Ordinario di Matera, Area esecuzioni immobiliari, in data 29 giugno 2017. A seguito dell'aggiudicazione sono stati eseguiti

ASTECO S.R.L.

INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER LA PRODUZIONE, IL CONTROLLO E LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DI OGNI GENERE, CONSULENZA E REALIZZAZIONE DI PIANI E PROGETTI PER LA PRODUZIONE ED IL RISPARMIO DI ENERGIA ELETTRICA E PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE ED UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO DI ENERGIE RINNOVABILI, FORNITURA DI SERVIZI DI EFFICIENZA ENERGETICA SERVIZI ENERGETICI E ALTRE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

importanti lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'intero fabbricato atto a renderlo conforme alle prescrizioni urbanistiche e all'utilizzo di cui la società scissa necessitava come l'immobile ad uso abitativo adibito ad ufficio e a tal uopo adattato.

2) Compendio immobiliare a destinazione produttiva composto da un unico corpo di fabbrica, sito in comune di Policoro alla Zona Artigianale D/1 snc e consistente in un immobile ad uso artigianale al piano terra di circa 400 mq, in cui rientra a far parte anche un'unità immobiliare ad uso uffici e deposito al piano primo, con annessa area esterna pertinenziale su cui non insistono altri corpi di fabbrica, il tutto nell'insieme confinante ad est con fabbricati in lotto adiacente (particelle 1220 e 404), a sud con altro lotto (particella 402), a ovest con altri lotti adiacenti (particelle 599, 1151 e 1300) e sull'altro lato da strada e zone di manovra e distribuzione della zona artigianale.

Al fabbricato si accede dalla Via Nazionale e successiva strada comune anche ad altri lotti artigianali limitrofi che si affacciano sulla stessa, non di proprietà della scissa.

Il complesso immobiliare è pervenuto alla scissa in virtù di decreto di trasferimento immobili rep. N. 101 e Cron. N. 418 emesso dal Tribunale Ordinario di Matera, Area esecuzioni immobiliari, in data 10 aprile 2024. A seguito dell'aggiudicazione sono ancora da eseguire lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'intero fabbricato atto a renderlo conforme alle prescrizioni urbanistiche e all'utilizzo di cui l'utilizzatore necessita.

3) Immobile ad uso ufficio di sette vani catastali posto al piano primo di fabbricato condominiale sito in Bari (BA), al quale si accede dal civico 3 della Via Rodolfo Redi, servito da due scale, A e B, avente accesso dalla porta a sinistra di chi sale la scala individuata dalla lettera "A", confinante con vano scala "A", con proprietà fondazione Giampiero Sambucini e con area comune condominiale.

L'immobile è pervenuto alla scissa in virtù di atto di compravendita Rep.70913, racc. 27945 a rogito notaio Francesco Amendolare, notaio in Santeramo in Colle, in data 29 luglio 2024, registrato a Bari il 02.8.2024 al n. 35251 Serie 1T e trascritto a Bari il 05.08.2024 ai nn. 40078/30640.

Attualmente, così come pervenuti alla scissa, i fabbricati ad uso artigianale e gli altri immobili ad uso deposito e ufficio sono così identificati:

ASTECO S.R.L.

INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER LA PRODUZIONE, IL CONTROLLO E LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DI OGNI GENERE, CONSULENZA E REALIZZAZIONE DI PIANI E PROGETTI PER LA PRODUZIONE ED IL RISPARMIO DI ENERGIA ELETTRICA E PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE ED UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO DI ENERGIE RINNOVABILI, FORNITURA DI SERVIZI DI EFFICIENZA ENERGETICA SERVIZI ENERGETICI E ALTRE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

- 1) Opificio a destinazione artigiana al piano terra alla Zona Artigianale D/1 snc, Policoro (MT), censito nel NCEU del comune di Policoro al foglio 15, particella 336, sub 5, Via Zona Artigianale, piano terra, categoria C/3, classe 2, consistenza 281 mq, superficie catastale mq 274, rendita catastale € 812,70;
- 2) Immobile ad uso abitativo in piano primo alla Zona Artigianale D/1 snc, Policoro (MT), censito nel NCEU del comune di Policoro al foglio 15, particella 336, sub 6, Via Zona Artigianale, piano 1, categoria A/3, classe 2, consistenza 4,5 vani, superficie catastale mq 104, rendita catastale 348,61 €, oltre alle aree scoperte delle superficie di mq 84;
- 3) Opificio a destinazione artigiana al piano terra alla Zona Artigianale D/1 snc, Policoro (MT), censito nel NCEU del comune di Policoro al foglio 15, particella 320, sub 3, Via Zona Artigianale, piano terra, categoria C/3, classe 2, consistenza 407 mq, superficie catastale mq 440, rendita catastale € 1.177,11;
- 4) Immobile ad uso uffici e deposito in piano primo alla Zona Artigianale D/1 snc, Policoro (MT), censito nel NCEU del comune di Policoro al foglio 15, particella 320, sub 4, Via Zona Artigianale, piano 1, categoria C/2, classe 2, consistenza 131mq, superficie catastale mq 146, rendita catastale 270,62 €;
- 5) Immobile ad uso ufficio in piano primo alla Via Rodolfo Redi n. 3, Bari (BA), censito nel NCEU del comune di Bari al foglio 47, particella 664, sub 344, Via Rodolfo Redi 3, scala A, piano 1, Categoria A/10, classe 3, consistenza 7 vani, superficie catastale mq 155, rendita catastale 3.344,06 €.

Gli immobili e i terreni sono quindi iscritti nel bilancio della società ASTECO S.r.l. con i seguenti valori:

- Immobile di cui al n. 1): € 403.741,00 (quattrocentotremilasettecentoquarantuno virgola zero) con fondo ammortamento pari a complessivi € 127.319,57 (centoventisettemilatrecentodiciannove virgola 57);
- Immobile di cui al n. 2): € 261.529,71 (duecentosessantunomilacinquecentoventinove virgola 71) con fondo ammortamento pari a complessivi € 3.442,36 (tremilaquattrocentoquarantadue virgola 36);
- Immobile di cui al n. 3): € 275.000,00 (duecentosettantacinquemila virgola zero) con fondo

ASTECO S.R.L.

INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER LA PRODUZIONE, IL CONTROLLO E LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DI OGNI GENERE, CONSULENZA E REALIZZAZIONE DI PIANI E PROGETTI PER LA PRODUZIONE ED IL RISPARMIO DI ENERGIA ELETTRICA E PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE ED UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO DI ENERGIE RINNOVABILI, FORNITURA DI SERVIZI DI EFFICIENZA ENERGETICA SERVIZI ENERGETICI E ALTRE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

ammortamento pari a complessivi € 3.300,00 (tremilatrecento virgola zero);
per un valore totale di € 806.208,78 (ottocentoseimiladuecentotto virgola 78) con
fondo ammortamento pari a complessivi € 134.061,93
(centotrentaquattromilazerosessantuno virgola 93).

Ai fini della scissione non si è reso necessario procedere alla riduzione del Capitale Sociale della società scissa che rimane pertanto pari ad € 21.000,00 (ventunomila/00) in quanto la riduzione del Patrimonio verificatosi in capo alla società scissa ha intaccato solo la riserva straordinaria, per espressa volontà dei soci.

Nello specifico la riserva straordinaria della società scissa verrà decurtata per un ammontare complessivo di euro 801.608,78.

Parte di tale importo verrà poi riallocata a Capitale Sociale in capo alla beneficiaria per € 10.000,00 (diecimila/00), mediante sottoscrizione, in misura proporzionale alle quote possedute nella società scissa, dai soci della società "AT HOME HOLDING S.r.l."

La restante parte sarà imputata a riserva disponibile.

Passività

Descrizione	Valore contabile al giorno 30 aprile 2025
Debiti per cauzione su fitti attivi	<u>4.600,00</u>
TOTALE PASSIVITA'	4.600,00

Tabella 2 –Passivo da trasferire alla società beneficiaria neo costituita

Alla luce di ciò il Patrimonio Netto contabile della beneficiaria a seguito dell'operazione di scissione sarà quello indicato nel seguente prospetto:

Società AT HOME HOLDING S.r.l.	Patrimonio netto contabile
Capitale sociale	10.000,00
Riserve disponibili	<u>791.608,78</u>
Patrimonio netto contabile	801.608,78

Tabella 3 –Patrimonio netto della società beneficiaria

Per effetto della scissione, conseguentemente al trasferimento alla società beneficiaria del

ASTECO S.R.L.

INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER LA PRODUZIONE, IL CONTROLLO E LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DI OGNI GENERE, CONSULENZA E REALIZZAZIONE DI PIANI E PROGETTI PER LA PRODUZIONE ED IL RISPARMIO DI ENERGIA ELETTRICA E PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE ED UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO DI ENERGIE RINNOVABILI, FORNITURA DI SERVIZI DI EFFICIENZA ENERGETICA SERVIZI ENERGETICI E ALTRE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

Patrimonio costituito dagli elementi sopra indicati, alla società beneficiaria verrà trasferito un Patrimonio Netto nella misura di € 801.608,78.

Si precisa che eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento, dovute alla normale dinamica aziendale o ad eventuali differenze a favore della società scissa sulle somme corrisposte in sede di aggiudicazione dell'immobile di cui al n. 2, a titolo di imposte e spese relative all'assegnazione e, che, saranno oggetto di esatta determinazione da parte della procedura, che si dovessero determinare tra la data di riferimento del presente progetto di scissione e la data di efficacia, saranno regolate tra le società apportando le dovute rettifiche alla voce riserva straordinaria e troveranno esatta compensazione in modo che il Patrimonio Netto della società scissa trasferito alla società beneficiaria, rimanga immutato rispetto a quanto indicato nel progetto di scissione.

È fatta salva, comunque, la regolazione in denaro delle eventuali differenze nella consistenza contabile degli elementi patrimoniali attivi e passivi riferibili al patrimonio netto assegnato alla beneficiaria al momento di efficacia giuridica della scissione, rispetto ai medesimi elementi patrimoniali attivi e passivi riferibili al patrimonio netto assegnato alla stessa nel presente progetto (al 30/04/2025). Tali differenze verranno regolate in denaro, rilevandosi, al momento dell'operazione, un rapporto di debito/credito tra l'ormai scissa e la beneficiaria, e, in tale caso, non comporteranno, di conseguenza, alcuna variazione all'ammontare del patrimonio netto contabile assegnato alla beneficiaria (che si ripete essere pari a € 801.608,78 euro).

Ai fini della riduzione del Patrimonio Netto della società scissa non si rende necessario intaccare il Capitale Sociale ma utilizzare unicamente la riserva straordinaria formata dagli utili realizzati nel corso degli anni.

Tale riserva sarà ricostituita nel bilancio della società beneficiaria ed imputata a riserva straordinaria disponibile ed in parte utilizzata per la formazione del Capitale Sociale.

4. Rapporto di cambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro

Ai soci della società "ASTECO S.r.l.", verranno assegnate le quote della società "AT HOME HOLDING S.r.l." in proporzione alla loro partecipazione nella società scissa.

ASTECO S.R.L.

INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER LA PRODUZIONE, IL CONTROLLO E LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DI OGNI GENERE, CONSULENZA E REALIZZAZIONE DI PIANI E PROGETTI PER LA PRODUZIONE ED IL RISPARMIO DI ENERGIA ELETTRICA E PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE ED UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO DI ENERGIE RINNOVABILI, FORNITURA DI SERVIZI DI EFFICIENZA ENERGETICA SERVIZI ENERGETICI E ALTRE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

In particolare, poiché non si è in presenza di una società beneficiaria preesistente, non si è reso necessario determinare un rapporto di cambio, mediante il raffronto tra il valore economico della quota di patrimonio netto trasferito e il valore economico netto della società beneficiaria.

5. Modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria

Il Capitale Sociale della società beneficiaria neocostituita, pari ad € 10.000,00 sarà rappresentato da quote sottoscritte in misura proporzionale dai soci, determinando una partecipazione al Capitale Sociale così come segue:

- Alvarenz Vincenzo, proprietario del 50% delle quote sociali pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- Torchiano Michele, proprietaria del 50% delle quote sociali pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).

6. Trattamento riservato a particolari categorie di soci

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle quote, né per la società scissa che per la società beneficiaria.

7. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione

Non sono previsti vantaggi particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

8. Relazione dell'organo amministrativo e degli esperti

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 2506-ter, terzo comma Codice civile, il quale dispone che *"Si applica alla scissione l'articolo 2501 sexies; la situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501 quater e le relazioni previste dagli articoli 2501 quinquies e 2501 sexies, non sono richieste⁽²⁾ quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale o quando la scissione avviene mediante scorporo"*, trattandosi di scissione mediante costituzione

ASTECO S.R.L.

INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER LA PRODUZIONE, IL CONTROLLO E LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DI OGNI GENERE, CONSULENZA E REALIZZAZIONE DI PIANI E PROGETTI PER LA PRODUZIONE ED IL RISPARMIO DI ENERGIA ELETTRICA E PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE ED UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO DI ENERGIE RINNOVABILI, FORNITURA DI SERVIZI DI EFFICIENZA ENERGETICA SERVIZI ENERGETICI E ALTRE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

di una nuova società e non essendo previsti criteri di attribuzione delle quote della società beneficiaria diversi da quello proporzionale, non si è resa necessaria la predisposizione dei seguenti documenti:

- situazione patrimoniale prevista all'articolo 2501-quater;
- relazione dell'organo amministrativo e degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio, di cui all'articolo 2501-quinquies e 2501-sexies Codice civile.

9. Vantaggi dell'operazione di scissione

Poiché, in virtù del comma 4 dell'articolo 2506-ter del Codice Civile, non è stata redatta la relazione dell'organo amministrativo, non ricorrendone l'obbligatorietà, in questo paragrafo si intendono approfondire i motivi economici che hanno indotto gli amministratori a procedere con la scissione, soffermandosi anche, in particolare, sull'assenza di profili di elusività dell'operazione, come peraltro chiaramente ratificato nella "Massima" relativa al "Parere n. 24 del 25 luglio 2006" del Comitato per l'applicazione delle norme antielusive.

"Una scissione parziale proporzionale non presenta aspetti di elusività, a condizione che non sia preordinata alla successiva vendita delle quote della beneficiaria o, comunque, a privare di operatività le imprese partecipanti della complessiva riorganizzazione societaria. In tal caso, infatti, l'iniziativa delineata risulterebbe priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire, usufruendo del regime di neutralità fiscale tipico della scissione, un indebito risparmio di imposta, in quanto realizzato attraverso l'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario".

Nel caso in specie, come accennato peraltro in premessa, la finalità dell'operazione è quella di procedere alla riorganizzazione dell'attività di impresa della società scindenda, provvedendo a separare l'attività industriale da quella immobiliare.

La costituzione di due entità, ognuna preposta a una specifica attività, dovrebbe consentire una allocazione ottimale degli *asset* materiali ed immateriali che potranno esser meglio valorizzati nei confronti di terzi, anche al fine di acquisire eventualmente, risorse economico-finanziarie mirate allo sviluppo delle singole attività o di particolari progetti.

Nel citato parere il Comitato per l'applicazione delle norme antielusive ha ribadito la non

ASTECO S.R.L.

INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER LA PRODUZIONE, IL CONTROLLO E LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DI OGNI GENERE, CONSULENZA E REALIZZAZIONE DI PIANI E PROGETTI PER LA PRODUZIONE ED IL RISPARMIO DI ENERGIA ELETTRICA E PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE ED UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO DI ENERGIE RINNOVABILI, FORNITURA DI SERVIZI DI EFFICIENZA ENERGETICA SERVIZI ENERGETICI E ALTRE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

elusività della scissione considerando quest'ultima, come ormai ribadito con orientamento costante, *"un'operazione fiscalmente neutrale e di per sé non elusiva, specialmente nel caso che il trasferimento di attività dalla società scissa alla beneficiaria avvenga in regime di continuità di valori fiscali e senza sottrazione delle stesse al regime dei beni di impresa"*.

In particolare, con riguardo alla scissione parziale proporzionale il Comitato ha chiarito che la stessa *"non presenta aspetti di elusività, a condizione che non sia preordinata alla successiva vendita delle quote della beneficiaria o, comunque, a privare di operatività le imprese partecipi della complessiva riorganizzazione societaria"*.

In tal caso, infatti, l'iniziativa delineata risulterebbe priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire, usufruendo del regime di neutralità fiscale tipico della scissione, un indebito risparmio di imposta, in quanto realizzato attraverso l'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario".

In concreto, per considerare elusiva un'operazione di riorganizzazione societaria deve essere verificata la contestuale sussistenza o meno dei presupposti necessari e, cioè, l'assenza di valide ragioni economiche, l'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario e l'ottenimento di vantaggi fiscali.

Nella scissione della società "ASTECO S.r.l." il Consiglio di amministrazione con tale operazione esprime la volontà di:

1. separare l'attività di installazione, riparazione e manutenzione di impianti, apparecchiature e componenti per la produzione, il controllo e la distribuzione di energia di ogni genere, consulenza e realizzazione di piani e progetti per la produzione ed il risparmio di energia elettrica e per la realizzazione, gestione ed utilizzazione di impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili da quella immobiliare;
2. trasferire alla beneficiaria i cespiti a valori rappresentati dai costi storici presenti nella società scissa;
3. ottimizzare e controllare al meglio la redditività delle due attività e sviluppare le stesse;
4. non alterare in alcun modo nell'immediato successivo periodo la scissione, la compagine sociale della beneficiaria che attualmente ha una connotazione identica alla società scissa in forza del consolidato sodalizio intercorrente tra i soci (costituiti in società dall'anno 2006);

ASTECO S.R.L.

INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER LA PRODUZIONE, IL CONTROLLO E LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DI OGNI GENERE, CONSULENZA E REALIZZAZIONE DI PIANI E PROGETTI PER LA PRODUZIONE ED IL RISPARMIO DI ENERGIA ELETTRICA E PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE ED UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO DI ENERGIE RINNOVABILI, FORNITURA DI SERVIZI DI EFFICIENZA ENERGETICA SERVIZI ENERGETICI E ALTRE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

5. favorire ulteriormente il core business delle società scindenda sulla base delle esperienze accumulate dai due soci, senza confondere la mission della stessa rispetto alle operazioni patrimoniali e finanziarie poste in essere e per quelle che i soci intendono effettuare con successivi investimenti;

6. favorire o rendere più accessibile l'ingresso di eventuali nuovi soci nella società ASTECO S.r.l. che avrebbero difficoltà significative ad acquisire quote della società con anche gli immobili all'interno della stessa e il cui valore accresce ulteriormente il valore delle quote della medesima, già di per sé significativamente elevato.

In virtù di quanto sopra, si evidenzia come la presente scissione sia caratterizzata dalla mancanza di qualsivoglia profilo di elusività.

Si ribadisce ancora che l'obiettivo dell'operazione è soprattutto quello di ottimizzare la gestione del compendio immobiliare alleggerendo al contempo il rischio di impresa in capo alla società scissa.

Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione passeranno alla beneficiaria in continuità di valori contabili.

10. Data di decorrenza della partecipazione agli utili delle quote

Le quote della società beneficiaria daranno diritto alla partecipazione agli utili con decorrenza dalla data di efficacia della scissione di cui al successivo punto 11.1.

11. Data di efficacia della scissione

11.1 - Effetti civilistici e contabili

Ai sensi dell'articolo 2506-quater, comma primo del Codice civile, gli effetti della scissione decorrono dalla data dell'iscrizione dell'atto di scissione nel Registro delle Imprese di Matera presso la CCIAA della Basilicata, in cui è iscritta la società scissa e dove sarà iscritta la società beneficiaria.

In conseguenza della già menzionata iscrizione, quest'ultima verrà ad esistenza, divenendo titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti agli elementi patrimoniali attivi e

ASTECO S.R.L.

INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER LA PRODUZIONE, IL CONTROLLO E LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DI OGNI GENERE, CONSULENZA E REALIZZAZIONE DI PIANI E PROGETTI PER LA PRODUZIONE ED IL RISPARMIO DI ENERGIA ELETTRICA E PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE ED UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO DI ENERGIE RINNOVABILI, FORNITURA DI SERVIZI DI EFFICIENZA ENERGETICA SERVIZI ENERGETICI E ALTRE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

passivi ad esse trasferiti mediante scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, obblighi, impegni ad essi relativi. Infatti, dal giorno di iscrizione suddetto, la società beneficiaria avrà autonoma esistenza ed entrerà nel loro patrimonio, i beni e gli elementi attivi e passivi ad esse inerenti, elencati precedentemente, così come i diritti e gli obblighi ad esse relativi.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-ter, numeri 5 e 6, ai fini contabili e fiscali, sarà possibile prevedere una data anteriore, ma comunque non antecedente il giorno 1° gennaio 2025. Inoltre, per effetto dell'art. 2506-quater, terzo comma, Codice civile, ogni società è solidalmente responsabile, limitatamente al valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto, dei debiti della scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

11.2 - Effetti fiscali: imposte dirette

Ai sensi dell'art. 173, comma 1, TUIR, la scissione è neutrale dal punto di vista fiscale e pertanto non costituisce presupposto né per il realizzo né per la distribuzione di plusvalenze o minusvalenze.

Gli obblighi di versamento degli acconti relativi alle imposte proprie ed alle ritenute restano in capo alla scissa (art. 173, comma 5, TUIR), così come gli obblighi tributari relativi ai periodi di imposta anteriori alla data di efficacia dell'operazione (art. 173, comma 12, TUIR).

Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi ammortamento viene trasferito alla beneficiaria in base alla percentuale di attribuzione degli elementi patrimoniali ad essi correlati (art. 173, comma 6, TUIR).

11.3 - Effetti fiscali: imposte indirette

Per quanto attiene alle imposte indirette, la scissione è soggetta all'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ed è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ex art. 2, comma 3, lettera f, del DPR 633/1972.

12. Contratti attivi di locazione oggetto di trasferimento in favore della scissa

Ovviamente tutti i contratti di locazione stipulati dalla scissionaria e relativi al ramo di azienda oggetto di scissione saranno volturati in capo alla scissa.

ASTECO S.R.L.

INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER LA PRODUZIONE, IL CONTROLLO E LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DI OGNI GENERE, CONSULENZA E REALIZZAZIONE DI PIANI E PROGETTI PER LA PRODUZIONE ED IL RISPARMIO DI ENERGIA ELETTRICA E PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE ED UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO DI ENERGIE RINNOVABILI, FORNITURA DI SERVIZI DI EFFICIENZA ENERGETICA SERVIZI ENERGETICI E ALTRE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

Si riportano, di seguito, gli estremi degli stessi alla data di riferimento del presente progetto.

N.	Estremi registrazione	Codice identificativo
1	Contratto registrato a Bari il 05.02.2025 al numero 002669 serie 3T	TUE25T002669000LC

13. Pubblicazione del progetto di scissione

Il presente progetto di scissione viene depositato presso il Registro delle Imprese di Matera presso la CCIAA della Basilicata e pubblicato sul sito internet della società scissa "ASTECO S.r.l.", www.astecosrl.com, ai sensi dell'articolo 2506-bis, ultimo comma, Codice civile.

14. Altre informazioni

Sono possibili le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti, anche numerici, del presente progetto che non incidono sui diritti dei terzi e dello statuto della società beneficiaria (allegato "A") eventualmente richiesti dall'autorità pubblica o in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.

Policoro, 13 giugno 2025

Asteco S.r.l.
Gli amministratori

Vincenzo Alvarezz



Michele Torchiano



ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.

DELLA RACCOLTA

S T A T U T O

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

ART.1) - Denominazione

La società è denominata " AT HOME HOLDING S.R.L.".

ART.2) - Oggetto

La società ha per oggetto, in Italia e all'estero,

l'esecuzione delle seguenti attività:

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, il

recupero, la ristrutturazione, il restauro, la gestione e

l'amministrazione, la locazione, ad eccezione del leasing, la

realizzazione di impianti e infrastrutture di beni immobili

per qualsivoglia uso e destinazione, sia a trattativa privata

che attraverso la partecipazione ad aste e gare pubbliche ed

ogni attività ed operazione in campo immobiliare, sia per

conto proprio che di terzi, anche mediante assunzione o

affidamento di appalti o concessioni;

- lo sviluppo di iniziative nel campo immobiliare;

- l'acquisto, la vendita, la permuta e la cancellazione di

diritti relativi ad immobili, con esclusione dell'attività di

agenzia e mediazione immobiliare;

- la compravendita e la conduzione di aziende di qualsiasi

tipo e di pubblici esercizi;

- i lavori di copertura, piastrellatura, pavimentazione,

tinteggiatura, intonacatura, isolamenti termici e di edilizia

in generale;

- opere di urbanizzazione, lavori stradali, portuali ed aeroportuali.

La società potrà, inoltre:

- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore

di terzi;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti

di credito, banche, società e privati, concedendo le

opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e

personali;

- assumere, sia direttamente che indirettamente,

partecipazioni ed interessenze in società ed imprese affini

o connesse alla propria, sia in Italia che all'estero,

liquidare o cedere partecipazioni;

- partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese.

ART.3) - Sede

La società ha sede in Policoro (MT) con indirizzo, ai soli

fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese, alla Via

Zona Artigianale D1 L.39 snc.

ART.4) - Durata

La durata della società è fissata a tempo indeterminato ma

potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con

deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART.5) - Capitale

5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila

virgola zero zero) ed è diviso in quote.

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt.2481 e seguenti del codice civile.

Salvo il caso di cui all'art.2482 ter codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art.2473 codice civile.

5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.4 La società può emettere titoli di debito di cui all'art.2483 codice civile con decisione dei soci adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

ART.6) - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

ART.7) - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi.

I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla

seguente disciplina.

7.1 Il socio che intende alienare la sua quota a titolo oneroso, in tutto od in parte, dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo posta elettronica certificata agli altri soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata entro il termine di trenta giorni dall'offerta di prelazione.

7.2 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dei soci, salvo il diritto di recesso del socio che intende alienare la sua quota ai sensi dell'art.2469, comma 2, codice civile.

ART.8) - Morte del socio

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

ART.9) - Recesso

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso

all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art.2468, comma 4, codice civile;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso spetta a ciascun socio per qualsiasi motivo con un preavviso di sei mesi da inviare con raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata alla sede legale

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt.2497 e seguenti codice civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art.2497-quater codice civile, ma non prima di

due anni dalla data di costituzione.

I soci hanno, altresì, diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'art.2469, comma 2, codice civile.

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata.

La raccomandata o la comunicazione a mezzo posta elettronica certificate deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro trenta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ART.10) - Esclusione

10.1 Sarà escluso dalla società il socio che:

- sia interdetto, inabilitato, sia stato condannato con

sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta

l'interdizione dai pubblici uffici;

- sia dichiarato fallito;

10.2 L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel

calcolo delle maggioranze non sarà computata la

partecipazione del socio la cui esclusione deve essere

decisa.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti

adempimenti.

Nel caso di due soli soci la decisione di esclusione di uno

dei due la decisione spetterà all'arbitro di cui all'art.38

dello statuto sociale

10.3 Per la liquidazione della partecipazione del socio

escluso si applicano le disposizioni del successivo art.11).

10.4 E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante

riduzione del capitale sociale e, pertanto, nel caso in cui

risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione

della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

ART.11) - Liquidazione delle partecipazioni

11.1 Nelle ipotesi previste dall'art.9) ed in tutti i casi

di esclusione, le partecipazioni saranno rimborsate al socio

in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo

amministrativo, sentito il parere dei sindaci/sindaco e del

revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato

della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente art.9.2 ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società ed alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un dottore commercialista designato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo dove si trova la sede della società fra gli iscritti con almeno 5 (cinque) anni di anzianità professionale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art.1349 codice civile.

11.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il

capitale sociale corrispondentemente, fermo quanto previsto al precedente punto 10.4, per le ipotesi di esclusione. In questo ultimo caso si applica l'art.2482 c.c. e, qualora, sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'art.2484, comma 1, n.5, c.c.

ART.12) - Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio o si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art.2470 codice civile.

ART.13) - Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art.2497 bis, comma 2, codice civile.

ART.14) - Amministratori

14.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza secondo quanto stabilito con decisione dei soci;

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

14.2 Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

14.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

14.4 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 c.c.

ART.15) - Attribuzione di particolari diritti amministrativi a singoli soci.

Non sono previsti particolari diritti amministrativi a singoli soci.

ART.16) - Durata della carica, revoca, cessazione

16.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. In caso di nomina a tempo indeterminato possono essere revocate con decisione dei soci senza preavviso.

16.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

16.3 La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART.17) - Consiglio di amministrazione

17.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

17.2 Le decisioni del Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art.18, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

17.3 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

17.4 Le decisioni del Consiglio di amministrazione assunte

con la procedura prevista al punto 17.3, sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

17.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ART.18) - Adunanze del Consiglio di amministrazione

18.1 In caso di richiesta di due terzi degli amministratori, il Consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

18.2 In questo caso il presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

18.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, mail o raccomandata a mano o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

18.4. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche

altrove, purch  in Italia.

18.5 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed in sindaci effettivi se nominati.

18.6 Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si dar  atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identit  degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonch  di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.7 Per la validit  delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si

richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

18.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART.19) - Poteri dell'organo amministrativo

19.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina o anche successivamente con decisione dei soci, possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

19.2 Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art.2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art.2475, quinto comma, c.c.

19.3 Nel caso di Consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati,

entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro trenta giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

19.4 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione.

19.5 Possono essere nominati direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

19.6 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

ART.20) - Rappresentanza

20.1 L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

20.2 In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la

rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione, a ciascuno dei componenti del Consiglio di amministrazione in quanto a ciò espressamente delegati con delibera del Consiglio stesso, che potrà essere attribuita anche per singoli atti, ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

20.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

20.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ART.21) - Compensi degli amministratori

21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

21.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

21.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal

Consiglio di amministrazione al momento della nomina.

ART.22) - Organo di controllo

La società può nominare un organo di controllo sia in forma monocratica sia in forma collegiale, avente anche la funzione di revisore.

La nomina è obbligatoria nei casi di legge

ART.23) - Composizione e durata

23.1 In caso di nomina di organo collegiale, il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

23.2 I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

23.3 I sindaci sono rieleggibili.

23.4 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

ART.24) - Cause di ineleggibilità e di decadenza

24.1 Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle

condizioni previste dall'art.2399 codice civile.

24.2 Per tutti i sindaci iscritti nel registro dei revisori legali e delle società di revisione legale, si applica il secondo comma dell'art.2399 codice civile.

ART.25) - Cessazione dalla carica

25.1 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

25.2 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, laddove venga nominato un Collegio Sindacale. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

ART.26) - Competenze e doveri dell'organo di controllo

26.1 L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt.2403 e 2403 bis codice civile ed esercitano la revisione legale dei conti.

26.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt.2406, 2407 e 2408, comma 1, codice civile.

26.3 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che

deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente, in caso di nomina di Collegio Sindacale, ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

26.4 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

26.5 Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente art.18, comma 6, per le adunanze del Consiglio di amministrazione.

ART.27) - Revisore

27.1 Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini, per la revisione legale dei conti, un revisore legale o una società di revisione legale, gli stessi devono essere iscritti nell'apposito registro.

27.2 Si applicano al revisore legale e alla società di revisione legale tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore legale o della società di revisione

legale è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del proprio ufficio. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore legale o la società di revisione legale esercita la revisione legale dei conti della società.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art.2429, comma 2, codice civile.

ART.28) - Decisioni dei soci

28.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

28.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del sindaco unico e del revisore;

d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una

rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

ART.29) - Diritto di voto

29.1 Hanno diritto di voto i soci risultanti dal Registro delle Imprese.

29.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

29.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art.2466, comma 5, c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

ART.30) - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

30.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art.31, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

30.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a

tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art.35.2 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

30.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ART.31) - Assemblea

31.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art.28.2, lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

31.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di

loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico, se nominato, o anche da un socio.

31.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata, mail o raccomandata a mano ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese ovvero fatto pervenire al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio alla società.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

31.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa

l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART.32) - Svolgimento dell'assemblea

32.1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione) o dall'Amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza od impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

32.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

32.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e

proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente art.31, comma 4), i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART.33) - Deleghe

33.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

33.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

33.3 È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

ART.34) - Verbale dell'assemblea

34.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio.

34.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente art.32.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

34.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ART.35) - Quorum costitutivi e deliberativi.

35.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nei

casi previsti dal precedente art.28.2 lett. d), e) ed f) è

comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

35.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le

decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

35.3 Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art.2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

35.4 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art.2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

35.5 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

35.6 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'art.2368, comma 3, codice civile.

ART.36) - Bilancio e utili

36.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

36.2 Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero 180

(centoottanta) giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art.2364 del codice civile.

36.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

ART.37) - Scioglimento e liquidazione

37.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e, pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art.2482 ter c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art.2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

37.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari

previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

37.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ART.38) - Clausola compromissoria

38.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui si trova la sede sociale.

La sede dell'arbitrato sarà presso lo studio professionale dell'arbitro.

38.2 L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina e giudicherà in via rituale secondo diritto.

38.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le

risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

38.4 L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

38.5 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

38.6 Le modifiche e la soppressione della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art.9).

Art.39 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato, si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Imenno Araneus
Lucretia Araneus